



# *Ministero dell'Economia e delle Finanze*

di concerto con il

MINISTERO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 50, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie;

Visto il comma 810 lettera g) dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale ha integrato il comma 10 del citato articolo 50, prevedendo che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da emanare entro il 31 marzo 2007, sono definiti i dati, relativi alla liquidazione periodica dei rimborsi erogati alle strutture di erogazione di servizi sanitari, che le aziende sanitarie locali di ogni regione trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le modalità di trasmissione;

Visto il comma 10 del citato articolo 50, il quale prevede, tra l'altro, che gli archivi di cui al comma 9 del medesimo articolo 50 sono resi disponibili all'accesso esclusivo, anche attraverso interconnessione, alle aziende sanitarie locali di ciascuna regione per la verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica liquidazione definitiva delle somme spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di servizi sanitari;

Ritenuto di procedere al primo avvio della rilevazione dei dati, relativi alla liquidazione periodica dei rimborsi erogati alle strutture di erogazione di servizi sanitari, che le aziende sanitarie locali di ogni regione trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, prevedendo in prosieguo e a regime il coinvolgimento dei soggetti interessati;

Decreta

## **Articolo 1**

### ***Modalità di trasmissione***

1. I dati relativi alla liquidazione periodica dei rimborsi erogati alle strutture di erogazione dei servizi sanitari e le modalità di trasmissione telematica, sono definiti nel disciplinare tecnico allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

## Articolo 2

### *Programma di applicazione*

1. Per la trasmissione telematica dei dati di cui all'articolo 1, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, stabilisce, tramite accordi specifici con le singole regioni, le date di decorrenza degli adempimenti previsti dal presente decreto.

## Articolo 3

### *Revisione delle modalità di trasmissione*

1. In funzione degli esiti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 50, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, si procederà, ove necessario, con successivi decreti, alla revisione di quanto stabilito all'articolo 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E  
DELLE FINANZE

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Carli*

MINISTERO DELLA SALUTE

*Carli*  
Il Capo del Dipartimento della qualità

2